

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA

Deliberazione n. 25 del 03 maggio 2016

OGGETTO:	PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GAL BALDO-LESSINIA.
-----------------	---

In data **03 MAGGIO 2016 alle ore 16:00**, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL "Baldo-Lessinia", si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg.

		Ente	Presente	Assente
Anselmi Ermanno	(Presidente)	Comune di Badia Calavena	X	
Rossi Paolo	(Vice Presidente)	Comune di Ferrara di Monte Baldo	X	
Campagnari Simone	(Consigliere)	Coldiretti		X
Fantoni Bruno	(Consigliere)	Confcommercio	X	
Frapporti Mirco	(Consigliere)	Confederazione Italiana Agricoltori	X	
Marcolini Stefano	(Consigliere)	Cassa Rurale Bassa Vallagarina	X	
Storti Ercole	(Consigliere)	Comune di San Giovanni Ilarione		X

Presenti n. 5, Assenti n. 2

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione **Il Segretario dott. Fabio Zuliani**

Il dott. **Ermanno Anselmi** nella sua qualità di **Presidente** assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara aperta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **04.05.2016** all'Albo dell'Associazione G.A.L. "Baldo-Lessinia" ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario
F.to dott. Fabio Zuliani

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to (dott. Ermanno Anselmi)

Il Segretario
F.to (dott. Fabio Zuliani)

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Il Segretario



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che che il GAL. Baldo-Lessinia è stato costituito in Associazione ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. , con atto in data 6 ottobre 1994 n. 71878 di rep. E n. 9030 racc. del Notaio dott. Giannaugusto Fantin di Verona;

PREMESSO che, da ultimo, con verbale di Assemblea dell'Associazione in data 8 maggio 2013 rep. n. 65460 raccolta n. 14637 del Notaio dott. Mario Sartori è stata prorogata la durata dell'associazione fino al 31 dicembre 2030;

RICHIAMATO lo Statuto del GAL Baldo – Lessinia attualmente in vigore, approvato in data 08 maggio 2013 alla presenza del Notaio Mario Sartori, che all'art. 1 prevede che *“La sede legale e operativa dell'Associazione è a Bosco Chiesanuova, Piazza Borgo 52”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 8 del 07.04.2015, con la quale è stata individuata quale sede di rappresentanza del G.A.L. Baldo-Lessinia l'immobile di proprietà del Comune di Grezzana sito in Grezzana, Via Roma 17, maggiormente centrale rispetto all'Ambito territoriale designato del GAL della sede legale di Bosco Chiesanuova;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla modifica dell'art. 1 dello Statuto, portando la sede legale e operativa dell'Associazione a Grezzana, in Via Roma 17;

RAVVISATA inoltre l'opportunità di provvedere alla modifica dell'art 20 dello Statuto, prorogando la durata dell'Associazione fino al 31 dicembre 2050;

RAVVISATA l'opportunità, in occasione di tali modifiche, di provvedere all'adeguamento e alla semplificazione dello Statuto in ulteriori punti non sostanziali, per renderlo maggiormente comprensibile e facilmente utilizzabile;

RITENUTO di proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche da apportare allo Statuto in vigore, evidenziate in grassetto nell'allegato A alla presente deliberazione;

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento all'oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di conflitto d'interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 17 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 10.03.2016;

ACCERTATO il rispetto di quanto disposto all'art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la società civile;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA

1. Di proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche da apportare allo Statuto in vigore, evidenziate in grassetto nell'allegato A alla presente deliberazione.
2. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo del G.A.L. “Baldo-Lessinia” per 15 giorni consecutivi.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Associazione www.baldolessinia.it.

<i>STATUTO IN VIGORE</i>	<i>MODIFICHE</i>
<p>ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE</p> <p>E' costituita l'Associazione denominata Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile italiano.</p> <p>La sede legale operativa dell'Associazione è a Bosco Chiesanuova, Piazza Borgo, 52.</p> <p>L'associazione può istituire sedi di rappresentanza negli altri Comuni della provincia di Verona² demandando al Consiglio di Amministrazione la scelta di tali sedi.</p>	<p>¹ La sede legale e operativa dell'Associazione è a Grezzana, Via Roma 17</p> <p>² su decisione del</p>
<p>ART. 2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>L'Associazione ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo ³rurale, sulla base degli orientamenti espressi dalla Commissione delle Comunità Europee nella Comunicazione agli stati dell'1.7.1994 n.94/c 180/12 membri relativa ad un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C. 180 dell'1 luglio 1994 e in altri atti comunitari e alla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel territorio rurale.</p> <p>L'Associazione ha la funzione di "gruppo di azione locale", così come definito dal capitolo III, prf. 8 delle citate Comunicazione delle Comunità Europee agli Stati membri.</p> <p>L'associazione, inoltre, potrà intraprendere azioni per la valorizzazione delle risorse locali, in coerenza con altri programmi di sviluppo.</p> <p>L'Associazione non ha scopo di lucro, eventuali utili conseguiti dalle attività svolte dall'Associazione saranno reinvestiti per il conseguimento delle attività associative.</p>	<p>³ sostenibile del territorio della collina e montagna veronese.</p> <p>In particolare, essa promuove lo sviluppo rurale, mediante l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale, realizzate attraverso la collaborazione con i portatori di interesse pubblici e privati del territorio.</p> <p>Tali strategie hanno la finalità di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche, favorire l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, secondo le modalità previste, in particolare, dall'approccio comunitario LEADER e dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).</p>

ART. 3 - ATTIVITA'

L'Associazione concorrerà alla elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo⁴ durevole delle zone rurali, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, partecipando attivamente a programmi nazionali⁵ e comunitari con le medesime finalità.

In particolare l'Associazione⁶ promuoverà azioni nei seguenti settori:

- ~~assistenza tecnica allo sviluppo rurale;~~
- ~~formazione professionale e aiuti all'assunzione;~~
- ~~turismo rurale;~~
- ~~piccole imprese, artigianato e servizi zonali;~~
- ~~valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e della pesca;~~
- ~~tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.~~

L'Associazione ~~opererà nell'ambito della Regione Veneto~~ e potrà promuovere relazioni nazionali e internazionali con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze e di metodologie operative.

L'Associazione potrà farsi promotrice o partecipare a reti network e concorsi nazionali ed internazionali costituiti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2.

⁴ sostenibile

⁵ regionali

⁶ potrà intraprendere qualsiasi iniziativa utile e meritevole per dare impulso allo sviluppo socio-economico del territorio, come ad esempio:

- promuovere il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali nel territorio di sua competenza
- fornire consulenza e assistenza tecnica in merito alle opportunità a disposizione per il territorio e i suoi operatori
- promuovere l'identità culturale
- favorire la formazione e l'aggiornamento degli attori e imprenditori locali
- promuovere il turismo rurale e sostenibile
- valorizzare la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali
- valorizzare il patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e culturale del territorio in cui opera
- svolgere attività di studio, ricerca e progettazione.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

ART. 4 - GLI ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione i soggetti pubblici e i soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi economici, sociali e culturali collegati allo sviluppo rurale, in qualunque forma costituiti.

⁷

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa domanda degli aspiranti⁸ e versamento della quota associativa annuale⁹.

⁷ In particolare, possono aderire al GAL enti rappresentativi e/o che associano una pluralità di soggetti singoli o una comunità o un territorio, oppure organismi di secondo grado che associano a loro volta organismi associativi di primo grado oppure enti portatori di un interesse collettivo o diffuso, compresi comunque consorzi di bonifica, enti di formazione ed istituti di credito.

⁸, l'approvazione del presente Statuto

⁹ almeno entro la fine dell'anno sociale.

<p>ART. 5 - OBBLIGHI DEI SOCI</p> <p>Ogni socio si impegna:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) A farsi promotore di idee, progetti e proposte innovativi finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale delle zone rurali; b) A collaborare con l'Associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie; c) Ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso; d) A versare la quota associativa annuale. 	
<p>Art. 6 - RAPPORTO ASSOCIATIVO</p> <p>L'Associato può in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione; la dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.¹⁰</p> <p>La qualità di socio si perde per decesso, per recesso e per esclusione, per morosità.</p> <p>L'esclusione dell'associato può essere deliberata solo per gravi motivi.</p> <p>La morosità può¹¹ essere dichiarata¹² in conseguenza del mancato pagamento di una annualità di contributi¹³</p> <p>L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dalla notifica della deliberazione.</p> <p>¹⁴</p>	<p>¹⁰ E' tuttavia dovuto il pagamento della quota associativa annuale per l'anno in corso.</p> <p>¹¹ deve</p> <p>¹² dal Consiglio di Amministrazione</p> <p>¹³ e la non ottemperanza ai tre solleciti formali del CdA.</p> <p>¹⁴ Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p>
<p>TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>ART. 7 ORGANI DALL'ASSOCIAZIONE</p> <p>Gli organi dell'associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assemblea dei soci; • il Consiglio di Amministrazione; • il Presidente; • il Revisore dei Conti. 	

Art. 8 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione:

- del bilancio consuntivo;
- ~~del bilancio preventivo;~~
- delle relazioni sulle attività svolte e dei programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, inoltre, delibera:

- sulle modifiche al presente Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- ~~delibera~~ sull'ammontare delle quote annuali di adesione ¹⁵;
- sulle modalità di determinazione e l'ammontare del compenso da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione, nei limiti fissati dalla legge;
- nomina, a maggioranza semplice e su proposta del Consiglio di amministrazione, il Revisore dei Conti;
- su ogni altra questione ad essa demandata per legge o per Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione scritta a ciascun socio, inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente ~~su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote~~ e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In casi di urgenza, l'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di telegramma o ~~fax~~¹⁶ almeno venti ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a

¹⁵ su proposta del CdA

¹⁶ PEC

<p>maggioranza semplice all'elezione di un Presidente fra i Soci presenti. Della riunione dell'Assemblea il Segretario redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori nominati dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione potranno riunirsi anche fuori della sede legale.</p>	
<p>Art. 8 bis¹⁷ - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ¹⁸ Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà¹⁹ degli associati. In seconda convocazione dette deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto²⁰, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà²¹ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ²² *</p>	<p>¹⁷ 9 ¹⁸ Alle riunioni dell'Assemblea partecipa il rappresentante legale di ciascun ente/associazione, o altra persona da lui delegata. Ciascun partecipante con diritto di voto potrà avere una sola altra delega, oltre all'eventuale delega del proprio ente. ¹⁹ più uno ²⁰ pur concorrendo alla composizione del quorum, ²¹ più uno ²² Lo scioglimento della Associazione e la liquidazione del fondo patrimoniale a norma del successivo art. 19 devono avvenire inderogabilmente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, secondo quanto disposto dall'art 21 comma 3 del Codice Civile.</p>
<p>ART. 9²³ - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Dell'Assemblea è data la più ampia pubblicità per favorire la partecipazione di cittadini e associazioni locali non aderenti all'Associazione. I partecipanti non aderenti possono, su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, prendere la parola per presentare proposte, osservazioni e, se richiesto dal Presidente, esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni sottoposte alle deliberazioni dell'Assemblea.</p>	<p>²³ 10</p>
<p>ART. 10²⁴ - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci che delibera con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto</p>	<p>²⁴ 11 ²⁵ è espressione del partenariato, e in esso né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del</p>

<p>favorevole della maggioranza dei presenti. Esso²⁵. E' costituito da un minimo di tre ad un massimo di tre²⁶ componenti e dura in carica tre anni. I componenti possono essere nuovamente nominati allo scadere del loro mandato. ²⁷ In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva al verificarsi dell'evento provvede alla sua immediata sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza prevista per il Consigliere sostituito.</p>	<p>49 % degli aventi diritto al voto. ²⁶ nove ²⁷ L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene tramite liste, esprimendo la preferenza per una lista. Le liste devono essere sottoscritte dai candidati e con allegata lettera di "indicazione" dell'ente presentante. Le liste dovranno essere consegnate e protocollate dalla Segreteria del GAL in Via Roma 17 Grezzana almeno un'ora prima dell'inizio dell'Assemblea. In presenza di più liste viene eletta, nella sua totalità, la lista che ottiene maggiori preferenze.</p>
<p>ART. 11²⁸ - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione, anche telefonica solo in caso di urgenza, del Presidente, effettuata almeno tre²⁹ giorni prima di quello fissato per la riunione. Esso si riunisce anche su motivata richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto regolare libro verbale formato dal Segretario dell'Associazione.</p>	<p>²⁸ 12 ²⁹ cinque</p>
<p>ART. 12³⁰ - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti di quanto è stato disposto annualmente dall'Assemblea dei Soci in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • predispone progetti e programmi da presentare nell'ambito di iniziative e/o programmi comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo rurale; • coordina l'attuazione dei predetti progetti e /o programmi ed </p>	<p>³⁰ 13 ³¹ e definisce le quote associative annuali da proporre all'Assemblea</p>

esercita le funzioni di supervisione, verifica, informazione ed assistenza tecnica ai beneficiari finali di tali progetti;

- nomina, tra i propri componenti e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente;
- nomina a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- nomina a maggioranza semplice il Segretario tra persone non appartenenti allo stesso Consiglio di Amministrazione
- propone all'Assemblea la nomina del Revisore dei Conti;
- delibera sull'ammissione dei nuovi Soci³¹; il diniego alla ammissione dei nuovi Soci va sempre motivato;
- delibera l'istituzione di eventuali sedi operative dell'Associazione;
- predisporre e presenta all'Assemblea la relazione sull'attività svolta ed i programmi annuali e pluriennali di attività dell'Associazione;
- provvede alla nomina dei dipendenti e dei consulenti dell'Associazione ~~compreso il Tesoriere~~, determinandone il compenso;
- delibera in ordine ed accordi con altri enti e alla partecipazione dell'Associazione a reti, network e consorzi nazionali e internazionali ~~sempre entro l'ambito del territorio regionale~~;
- delibera in ordine alla destinazione degli eventuali utili conseguiti;
- ~~lo scioglimento della Associazione e la liquidazione del fondo patrimoniale a norma del successivo art. 19 deve avvenire inderogabilmente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati~~

ART. 13³¹ - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario e stabilisce l'ordine del giorno;

³¹ **14**

- dirige e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - ha la rappresentanza generale dell'Associazione.
- Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

~~ART. 14 – IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO~~
~~Il Responsabile Amministrativo e finanziario è nominato dall'Assemblea tra gli associati che sono sottoposti al controllo sugli atti da parte di un organo a ciò predisposto dalla Regione:~~
~~Il Responsabile Amministrativo e Finanziario esercita le funzioni previste nella Comunicazione agli Stati Membri dell'1.7.1994 n. 94/C 180/12 relativa ad un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. c 180 dell'1 luglio 1994 e nei successivi provvedimenti attuativi, nazionali e regionali.~~
~~In particolare esso cura la gestione amministrativa dei programmi attuati dall'Associazione, compresa l'istruttoria tecnica e le procedure attuative, gestisce le risorse pubbliche eventualmente assegnate alla Associazione e presta, se necessario, le idonee garanzie di solvibilità ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici.~~
~~Il Responsabile amministrativo e finanziario espone al Consiglio di Amministrazione e propone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la relazione annuale sullo stato patrimoniale dell'Associazione~~
~~predispone i bilanci consuntivi e preventivi.~~

ART .15 - IL SEGRETARIO
³²Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione nelle attività dell'Associazione. Partecipa alle ³³ Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. E' responsabile delle operazioni di verbalizzazione dei predetti organi.

³² Il Direttore del GAL svolge la funzione di Segretario.
³³ riunioni dell'

ART. 16 IL REVISORE DEI CONTI

<p>Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e il suo incarico non è immediatamente rinnovabile.</p> <p>La carica di revisore non può essere conferita ad un associato dell'Associazione. Il Revisore deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei revisori ufficiali dei conti.</p> <p>Il Revisore provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci, mediante una relazione scritta.</p>	
<p>ART. 17</p> <p>I contributi degli Associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.</p> <p>Tale fondo non potrà essere inferiore a 50.000 Euro e sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.</p> <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle quote sociali; • dall'utile derivante dalla organizzazione e gestione di attività • da ogni altra eventuale entrata collegata con le attività dell'Associazione. <p>Per le attività connesse e complementari, se produttive di reddito imponibile, va tenuta apposita contabilità.</p>	
<p>ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO</p> <p>L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio sono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.</p>	
<p>ART. 19</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con³⁴ la maggioranza di cui al 3° comma dell'art. 21 del C.C., dall'Assemblea la quale</p>	<p>³⁴ il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, secondo quanto previsto dall'art 21 comma 3 del Codice Civile.</p>

procederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra Associazione avente finalità uguali o analoghe operanti nell'ambito della Regione Veneto.
~~Tali delibere sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.~~

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - DURATA

L'Associazione è costituita fino al 31 dicembre³⁵ ~~2030 (trentuno dicembre duemilatrenta)~~. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulle proroghe del predetto termine.

³⁵ **2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).**

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente tra i soci o tra questi e l'Associazione ed i suoi organi sarà deferita ad una terna arbitrale che giudicherà ex bono et aequo senza doversi uniformare a regole di procedura. Due arbitri saranno scelti dalle parti tra gli esperti accreditati del ramo. Il terzo sarà scelto dagli stessi contraenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Le spese dell'arbitro saranno a carico della parte soccombente. La sede dell'arbitrato è Verona.

ART. 22

Per quanto non previsto nel presente Statuto viene fatto espresso riferimento alla legislazione vigente in materia di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice Civile